

ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE DI LORIA
Piazza Marconi, 1
Cap 31037 Comune LORIA Provincia di Treviso
Statuto dell'associazione di VOLONTARIATO
«PROTEZIONE CIVILE DI LORIA»

	TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI	TITOLO II
FINALITÀ	TITOLO III
GLI ADERENTI	TITOLO IV
GLI ORGANI CAPO I: l'Assemblea CAPO II: l'Organo Direttivo - esecutivo CAPO III: il Presidente	TITOLO V
LE RISORSE ECONOMICHE	TITOLO VI
IL BILANCIO	TITOLO VII
LE CONVENZIONI	TITOLO VIII
ASSUNZIONI DI DIPENDENTI - RAPPORTI DI LAVORO AUTONOMO	TITOLO IX
RESPONSABILITÀ	TITOLO X
RAPPORTO CON ALTRI ENTI E SOGGETTI	TITOLO XI
DISPOSIZIONI FINALI	TITOLO I
	DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

(Denominazione e sede)

1. È costituita l'organizzazione di volontariato, denominata: «PROTEZIONE CIVILE DI LORIA» che assume la forma giuridica di associazione (onlus organizzazione non lucrativa di utilità sociale ed utilizza tale definizione su tutti i suoi atti ufficiali).

2. L'organizzazione ha sede in Piazza Marconi, 1 nel comune di Loria.

ART. 2

(Statuto)

1. L'organizzazione di volontariato «Protezione Civile di Loria» è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti della legge 11 agosto 1991 n. 266, delle leggi regionali di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

2. L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

(Efficacia dello statuto)

1. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti alla organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4

(Modificazione dello statuto)

1. Il presente statuto è modificato con deliberazione della assemblea adottata con la presenza almeno dei tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART. 5

(Interpretazione dello statuto)

1. Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

TITOLO II

FINALITÀ DELL'ORGANIZZAZIONE

ART. 6

(Finalità nell'obiettivo)

La specifica finalità dell'organizzazione di volontariato è quella di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale con l'obiettivo di Soccorso e Protezione Civile: rientrano in questo obiettivo le attività rivolte al trasporto malati, al pronto soccorso, di pronto intervento in caso di calamità naturali e tutte quelle attività comprese nel concetto più ampio di "Impegno e Protezione Civile".

ART. 7

(Ambito di attuazione delle finalità)

1. L'organizzazione di volontariato opera nel territorio del comune di Loria.

TITOLO III

GLI ADERENTI

ART. 8

(Ammissione)

1. Sono aderenti dell'organizzazione tutte le persone che condividono le finalità dell'organizzazione e sono mossi da spirito di solidarietà.

2. L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda scritta del richiedente.

ART. 9

(Diritti)

1. Gli aderenti all'organizzazione hanno il diritto di eleggere gli organi dell'organizzazione.

2. Essi hanno i diritti di essere informati sulle attività dell'associazione e di controllo sull'andamento della medesima come stabilito dalle leggi e dallo statuto.

3. Gli aderenti all'organizzazione hanno il diritto di essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, ai sensi di legge.

ART. 10

(Doveri)

1. Gli aderenti all'organizzazione devono svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.

2. Il comportamento verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'organizzazione, è animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà e rigore morale.

ART. 11

(Esclusione)

1. L'aderente all'organizzazione che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione.

2. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato. L'escluso ha facoltà di appello all'assemblea e, successivamente, al giudice ordinario.

TITOLO IV
GLI ORGANI

ART. 12

(Indicazione degli organi)

1. Sono organi dell'organizzazione: l'assemblea, il consiglio direttivo ed il presidente.

CAPO I: L'assemblea

ART. 13

(Composizione)

1. L'assemblea è composta da tutti gli aderenti all'organizzazione.

2. L'assemblea è presieduta da un presidente nominato dagli aderenti.

ART. 14

(Convocazione)

1. L'assemblea si riunisce su convocazione del presidente. L'assemblea deve essere convocata almeno una volta al mese.

2. Il presidente convoca l'assemblea con avviso scritto contenente l'ordine del giorno almeno cinque giorni liberi prima della riunione.

ART. 15

(Validità della assemblea)

1. In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente.

2. In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.

3. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.

4. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto (art. 21 codice civile).

ART. 16

(Votazione)

1. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti ferme le limitazioni previste per l'approvazione e modificazione dello statuto e per lo scioglimento dell'associazione.


2. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti persone.

ART. 17

(Verbalizzazione)

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.

2. Il verbale è tenuto, a cura del presidente, nella sede dell'organizzazione.



Red
Michele Lombardi
Boris B...
Antonio...

[Handwritten signatures]

3. Ogni aderente dell'organizzazione ha diritto di consultare il verbale e di ottenerne copia previa richiesta scritta.

CAPO II: Il consiglio direttivo

ART. 18

(Composizione)

1. Il consiglio direttivo è composto da sette, eletti dall'assemblea degli aderenti tra i propri componenti.

2. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

ART. 19

(Presidente e vice Presidente del Consiglio direttivo)

1. Il presidente dell'organizzazione è il presidente del consiglio direttivo ed è nominato dal consiglio direttivo tra i suoi componenti. Il vice presidente svolge funzioni vicarie del presidente in sua assenza o impedimento ed è nominato dal consiglio direttivo tra i suoi componenti.

ART. 20

(Durata e funzioni)

1. Il consiglio direttivo dura in carica per il periodo di cinque anni e può essere revocato dall'assemblea, con la maggioranza assoluta degli aderenti.

2. Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente.

3. Le deliberazioni del consiglio direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti, in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

CAPO III: Il presidente

ART. 21

(Elezione)

1. Il presidente è eletto dal Consiglio direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei presenti.

ART. 22

(Durata)

1. Il presidente ed il vice presidente durano in carica quanto il consiglio direttivo.

2. L'assemblea, con la maggioranza degli aderenti, può revocare il presidente.

3. Almeno un mese prima della scadenza del proprio mandato, il presidente convoca l'assemblea per la elezione del nuovo presidente.

ART. 23

(Funzioni)

1. Il presidente rappresenta l'organizzazione di volontariato e compie tutti gli atti che impegnano l'organizzazione.

2. Il presidente presiede il consiglio direttivo e cura l'ordinato svolgimento dei lavori.

3. Sottoscrive il verbale dell'assemblea, e cura che sia custodito presso la sede dell'organizzazione, dove può essere consultato dagli aderenti.

TITOLO V

LE RISORSE ECONOMICHE ED I BENI STRUMENTALI

ART. 24

(Indicazioni delle risorse)

1. Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- a) beni, immobili, e mobili;
- b) contributi e quote associative;
- c) donazioni e lasciti;
- d) proventi da attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- e) ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della L. 266/1991.

ART. 25

(I beni strumentali)

1. I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.
2. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione e sono ad essa intestati.
3. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.
4. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni che per legge, statuto o regolamento, perseguono scopi analoghi.
5. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 26

(Contributi)

1. I contributi ordinari sono costituiti dalla quota associativa degli aderenti, stabilita dall'assemblea.
2. I contributi straordinari sono elargiti dagli aderenti, o dalle persone fisiche o giuridiche estranee all'associazione.

ART. 27

(Erogazioni, donazioni e lasciti)

1. Le erogazioni liberali in denaro, e le donazioni sono accettate dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.
2. I lasciti testamentari sono accettati, con beneficio di inventario, dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di essi, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.

ART. 28

(Proventi derivanti da attività marginali)

1. I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'organizzazione.
2. L'assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione e con i principi della L. 266/91.

ART. 29

(Devoluzione dei beni)

In caso di scioglimento o cessazione dell'organizzazione, i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato o enti non lucrativi socialmente utili aventi scopi analoghi a quelli indicati nel presente statuto e comunque al perseguimento di finalità di pubblica utilità sociale.

TITOLO VI IL BILANCIO

ART. 30

(Bilancio e conto consuntivo)

1. I documenti di bilancio della organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno.
2. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all'anno trascorso.
3. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

ART. 31

(Formazione e contenuto del bilancio)

1. Il bilancio preventivo per l'esercizio annuale successivo è elaborato dal consiglio direttivo. Esso contiene, suddivise in singole voci le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo.
2. Il conto consuntivo è elaborato dal consiglio direttivo. Esso contiene le singole voci di spesa e di entrata relative all'anno trascorso.

ART. 32

(Approvazione del bilancio)

1. Il bilancio preventivo è approvato dalla assemblea con voto palese e con la maggioranza dei presenti.
2. Il bilancio preventivo è depositato presso la sede della organizzazione quindici giorni prima della seduta di approvazione e può essere consultato da ogni aderente.
3. Il conto consuntivo è approvato dalla assemblea con voto palese e con la maggioranza dei presenti entro il 30 aprile dell'anno successivo.
4. Il conto consuntivo è depositato presso la sede della organizzazione quindici giorni prima della seduta di approvazione e può essere consultato da ogni aderente.

TITOLO VII LE CONVENZIONI

ART. 33

(Deliberazione delle convenzioni)

1. Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Comitato esecutivo.
2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, nella sede dell'organizzazione.

ART. 34

(Stipulazione della convenzione)

1. La convenzione è stipulata dal presidente della organizzazione di volontariato.

ART. 35

(Attuazione della convenzione)

Il Consiglio direttivo delibera sulle modalità di attuazione delle convenzioni.

TITOLO VIII DIPENDENTI E COLLABORATORI

ART. 36

(Dipendenti)

1. L'organizzazione di volontariato può assumere dei dipendenti, nei limiti previsti dalla L. 266/91.
2. I rapporti tra l'organizzazione ed i dipendenti sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.
3. I dipendenti sono, ai sensi di legge e di regolamento, assicurati contro le malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 37

(Collaboratori di lavoro autonomo)

1. L'organizzazione di volontariato, per sopperire a specifiche esigenze, può giovare dell'opera di collaboratori di lavoro autonomo.
2. I rapporti tra l'organizzazione ed i collaboratori di lavoro autonomo sono disciplinati dalla legge.
3. I collaboratori di lavoro autonomo devono essere, ai sensi di legge e di regolamento, assicurati contro le malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi.

TITOLO IX
LA RESPONSABILITÀ

ART. 38

(Responsabilità ed assicurazione degli aderenti)

1. I volontari dell'organizzazione sono assicurati per malattie e infortuni connessi allo svolgimento dell'attività dell'associazione e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 4 della L. 266/91.

ART. 39

(Responsabilità della organizzazione)

1. L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 40

(Assicurazione dell'organizzazione)

1. L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

TITOLO X
RAPPORTO CON ALTRI ENTI E SOGGETTI

ART. 41

1. L'organizzazione disciplina con apposito regolamento i rapporti con gli altri soggetti pubblici o privati.

TITOLO XI
DISPOSIZIONI FINALI


ART. 42

(Disposizioni finali)

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Handwritten signature or scribble at the top of the page.

Meldwants o Gouche o
Brooks Bar ->
Reest - Ceel



Handwritten signature or scribble extending from the seal area.